

REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana



**ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA,
DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL
LAVORO**

Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali

DISEGNO DI LEGGE

RECANTE

**“Sistema educativo integrato per la prima
infanzia”**

On.li Colleghi,

tre complessi fattori hanno determinato un cambiamento nell'educazione dei bambini piccoli da tre mesi a tre anni. Infatti, più di due terzi delle donne lavorano fuori casa (media italiana 45% circa); un maggior numero di donne al lavoro aumenta il PIL e riduce la spesa sociale; un'economia sempre più globalizzata e competitiva guarda all'istruzione prescolare come a un investimento necessario per il futuro successo scolastico e per le prospettive di impiego.

La normativa in atto vigente nella Regione siciliana risale a più di trent'anni fa (l.r. n.41/1979) e non è più in grado di dare risposte alle esigenze ed alle aspettative del territorio sotto il duplice profilo qualitativo e quantitativo.

Il disegno di legge qui proposto traccia un nuovo modello di realizzazione nel territorio regionale, in linea con quanto è stato già effettuato in tutte le altre Regioni, di un moderno sistema integrato dei servizi socio-educativi per la prima infanzia.

Il sistema integrato che la Regione intende costruire, nel rispetto del pluralismo delle offerte, è costituito dai nidi d'infanzia e dai servizi integrativi ai nidi, dei quali si intende valorizzare la funzione non più solo sociale ma socio-educativa e, quindi, finalizzata a garantire il diritto alla cura, all'educazione e all'istruzione dei bambini piccoli e, contestualmente, a dare sostegno alle competenze genitoriali e alla conciliazione tra tempi di vita e lavoro.

Per di più, ad oggi, l'offerta privata non è regolamentata e vigilata e ciò a nocimento della qualità dei servizi. I dati ufficiali parlano solo di una bassissima percentuale di bambini, e cioè quelli che utilizzano gli asili nido comunali. Si sa ben poco delle strutture e dei servizi per l'infanzia gestiti da privati per i quali mancano regole certe e controlli in grado di assicurare standard qualitativi e l'impiego di personale qualificato.

Obiettivo comprimario del disegno di legge è al riguardo quello di definire un sistema "integrato" pubblico/privato di servizi educativi per la prima infanzia, in cui operatori pubblici e privati condividano gli obiettivi e diano risposte unitarie, flessibili e differenziate.

Infatti, con il disegno di legge si dettano regole comuni, per i servizi pubblici e per quelli privati, atte a garantire il miglioramento dell'offerta attraverso la definizione delle diverse tipologie e la previsione di

requisiti strutturali e organizzativi minimi per ogni servizio educativo, che saranno in concreto individuati con la successiva normativa di attuazione.

L'importanza assegnata alla qualità dei servizi per l'infanzia trova all'interno del disegno di legge un riconoscimento preciso nelle previsioni normative in materia di autorizzazione al funzionamento (art.13), necessaria per tutti i servizi educativi gestiti dai privati, e di accreditamento (art.14) che costituisce la condizione per la gestione dei servizi da parte dei soggetti pubblici e da parte dei privati che vogliono convenzionarsi con l'ente pubblico.

L'accREDITAMENTO, di competenza comunale, attesterà il possesso di requisiti di qualità aggiuntivi rispetto all'autorizzazione (es. carta dei servizi, accoglienza di tutti i bambini, supervisione pedagogica...).

La realizzazione del sistema educativo integrato garantirà in tal modo l'accesso a servizi con standard strutturali ed organizzativi corrispondenti alle diverse tipologie di servizio disciplinate e omogenee sul territorio.

Con il disegno di legge la Regione intende inoltre assumere un ruolo attivo al fine di razionalizzare l'offerta su territorio.

Asse centrale della legge è, al riguardo, la programmazione regionale triennale attraverso la quale la Regione vuole essere in grado di superare la settorializzazione delle proprie politiche, perseguire l'integrazione istituzionale con gli Enti locali e valorizzarne il rapporto con il privato sociale e sostenere l'espansione, il consolidamento, la qualificazione e la valutazione di un sistema di servizi educativi caratterizzato da competenze, responsabilità e condivisione.

Infine, va sottolineato che, nell'ambito del programma straordinario triennale dei servizi per la prima infanzia (azione 1: piano triennale per la realizzazione e/o implementazione degli asili nido e/o micro nidi comunali e aziendali), la Sicilia non ha raggiunto la premialità intermedia (2009) in relazione all'indicatore S05 (presa in carico bambini).

Al riguardo è di tutta evidenza che il disegno di legge, puntando sull'integrazione delle strutture pubbliche con quelle private accreditate e convenzionate, è oggi strategico per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi, in quanto potrà consentire di implementare il numero di servizi per l'infanzia sul territorio regionale e di conseguire, la premialità finale (2013).

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Capo I

Oggetto della legge e finalità

Art. 1

Oggetto della legge

1. Con la presente legge la Regione riconosce i diritti individuali, giuridici, civili e sociali dei bambini e delle bambine, nel rispetto della Convenzione internazionale sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989, ratificata con legge 27 maggio 1991, n. 176.

2. La Regione attua il diritto alla cura, all'educazione e all'istruzione di ogni bambino e bambina, d'ora in poi bambino, fin dalla nascita e a tal fine:

- disciplina tutti i servizi socio-educativi, d'ora in poi servizi educativi, per bambini da tre mesi a tre anni, riconoscendo il pluralismo delle offerte formative e il diritto dei genitori alla scelta di un servizio ritenuto idoneo per il figlio e più adeguato ai bisogni organizzativi e culturali delle famiglie;
- garantisce il diritto all'inserimento dei bambini disabili o in situazione di svantaggio socio-culturale;
- sostiene, tramite l'offerta di servizi diffusi sul territorio regionale, le competenze genitoriali, le pari opportunità e l'accesso delle donne nel mercato del lavoro, favorendo la conciliazione tra impegni familiari e quelli lavorativi.

Art. 2

Finalità

1. La Regione intende migliorare i servizi educativi, pubblici e privati, renderli più efficaci, capaci di ascolto, centri di diffusione di una cultura dell'infanzia e in grado di rispondere alle esigenze dei bambini e delle famiglie, tramite:

- a) la determinazione di criteri generali per la realizzazione, la gestione e la qualificazione delle diverse tipologie di servizi educativi a gestione pubblica e privata;
- b) la creazione di un sistema educativo integrato regionale e territoriale che garantisca pari opportunità a tutti i bambini;

c) l'identificazione dei requisiti strutturali e organizzativi in relazione alle diverse tipologie di servizio per bambini da tre mesi a tre anni, in particolare ai fini del rilascio dell'autorizzazione al funzionamento ed ai fini dell'accreditamento.

Art. 3

Sistema educativo integrato regionale e territoriale

1. Il sistema educativo integrato è costituito:

a) dagli asili nido, d'ora in poi nidi d'infanzia;

b) dai servizi integrativi al nido, quali i centri per bambini e genitori, gli spazi gioco per bambini, e dai servizi in contesto domiciliare.

2. Il sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia, tramite il rispetto di regole comuni e la condivisione degli obiettivi, permette di dare risposte unitarie e di offrire servizi flessibili e differenziati tra loro, ma congruenti ai bisogni evolutivi dei bambini e delle loro famiglie.

Capo II

Tipologie di servizi per la prima infanzia e soggetti gestori

Art. 4

Nidi d'infanzia

1. I nidi d'infanzia, comunque denominati e gestiti, sono servizi educativi e sociali di interesse pubblico, rivolti a tutti i bambini di età compresa tra i tre mesi e i tre anni, che:

a) offrono opportunità di cura, educazione e socializzazione nella prospettiva dello sviluppo di tutte le potenzialità di ogni bambino;

b) concorrono, grazie ad un'organizzazione degli spazi e delle attività, anche a prevenire o limitare le conseguenze determinate da disabilità e da svantaggio culturale o sociale;

c) sostengono le competenze genitoriali, in particolare nel caso di situazioni di monogenitorialità, tramite il rapporto giornaliero, la possibilità di colloqui individuali con le educatrici ed eventualmente di altri professionisti, gli incontri collettivi e la promozione di gruppi di auto-mutuo aiuto tra i genitori stessi.

2. I nidi d'infanzia presentano modalità organizzative e di funzionamento diversificate:

a) per i tempi di apertura del servizio: a tempo pieno, almeno per 6 ore giornaliere, o a tempo parziale inferiore a 6 ore;

b) per il numero di posti: da un minimo di 25 fino ad un massimo di 60 bambini, con possibili deroghe indicate negli atti previsti all'articolo 2, comma 1, lettera c).

3. Sono considerati micronidi i servizi educativi che accolgono da 6 fino a 24 bambini.

Art. 5

Servizi educativi integrativi

1. I servizi educativi integrativi al nido d'infanzia, per i quali è obbligatoria la presenza di personale educatore in possesso dei titoli di studio di cui all'art.17, comma 2, della presente legge, offrono risposte flessibili e diversificate sotto il profilo strutturale e organizzativo. I servizi integrativi comprendono:

- i centri per bambini e famiglie, che accolgono bambini insieme ad un adulto accompagnatore, hanno caratteristiche di aggregazione sociale e ludica per i bambini e di comunicazione e di incontro tra gli adulti che condividono problematiche educative per l'età infantile;
- gli spazi gioco per bambini, che offrono accoglienza in un ambiente organizzato con finalità educative, ludiche, di cura e di socializzazione per bambini da 18 a 36 mesi, sono privi di spazi per il riposo, non offrono il servizio di mensa e prevedono una frequenza flessibile concordata con il personale educatore fino ad un massimo di 5 ore giornaliere per bambino;
- i servizi educativi presso il domicilio dell'educatore, d'ora in poi educatrice, o in altro spazio a ciò destinato sono caratterizzati da un alto grado di personalizzazione, stante il numero ridotto di bambini affidati a una o più educatrici in modo continuativo possono accogliere al massimo 5 bambini.

Art. 6

Polo per l'infanzia

1. Più servizi educativi per bambini in età da tre mesi fino sei anni possono essere progettati in un'unica struttura o in edifici contigui, per condividere i servizi generali e gli spazi collettivi, favorire la continuità del progetto educativo e offrire ai bambini di diversa età esperienze programmate, in piccolo gruppo, di gioco e di incontro. Il polo per l'infanzia può essere aggregato anche a una scuola primaria o a un istituto comprensivo.

Art. 7

Soggetti gestori dei servizi

1. I servizi per la prima infanzia, che concorrono al sistema educativo integrato, possono essere gestiti:

- a) dai Comuni, anche in forma associata;
- b) da altri soggetti pubblici;
- c) da soggetti del privato sociale;
- d) da altri soggetti privati.

TITOLO II

SOGGETTI ISTITUZIONALI E STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE

Art. 8

Funzioni della Regione

1. L'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro approva, secondo le modalità fissate nel regolamento di cui all'art.19, comma 1, il piano triennale regionale dei servizi educativi per i bambini in età tre mesi-tre anni, che in particolare:

a) definisce i criteri principali di programmazione per quanto riguarda l'istituzione di nuovi servizi per la prima infanzia, nonché la loro gestione e qualificazione;

b) stabilisce i criteri di ripartizione dei fondi per la gestione e la qualificazione dei servizi educativi da destinare ai Comuni, sia per i servizi gestiti direttamente sia per quelli gestiti da soggetti privati accreditati e convenzionati. Tenuto conto della natura delle risorse finanziarie e della relativa disciplina normativa, è prevista la possibilità di erogare contributi in conto gestione, anche per il contenimento delle rette a carico delle famiglie, a beneficio dei servizi gestiti direttamente dai Comuni e dei posti bambino in servizi gestiti da privati o da altri enti pubblici accreditati e convenzionati;

c) promuove, tramite la concertazione e l'integrazione istituzionali, il riequilibrio territoriale per garantire a tutti i bambini di fruire delle stesse opportunità;

d) valorizza il rapporto tra Enti pubblici e il privato sociale al fine di ampliare la libertà di scelta delle famiglie nei percorsi educativi;

e) garantisce, tramite il servizio regionale e quelli comunali competenti in materia, un monitoraggio di tutti i servizi educativi per assicurare maggiore efficienza e riequilibrio territoriale nelle future programmazioni;

f) coordina le attività, anche mediante incontri, dei gruppi tecnici collegiali distrettuali;

g) sostiene la realizzazione di progetti di ricerca, la documentazione delle esperienze educative e delle buone prassi anche organizzative e gestionali, la formazione dei coordinatori pedagogici e dei componenti del gruppo tecnico-collegiale, la creazione di strumenti di valutazione della qualità per il consolidamento di un sistema educativo qualificato per la prima infanzia, anche avvalendosi di altri Enti pubblici, centri di ricerca e Università.

2. L'Assessorato regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro, decreta annualmente, attraverso appositi bandi, in attuazione del piano triennale, le risorse da attribuire ai soggetti di cui all'articolo 7.

Art. 9

Funzioni dei distretti soci-sanitari

1. Il distretto socio-sanitario si dota di un gruppo tecnico-collegiale con funzioni di supporto tecnico nell'ambito dell'attività istituzionale dei Comuni anche in ordine al controllo e alla vigilanza sui servizi educativi per la prima infanzia, con particolare attenzione alla permanenza dei requisiti strutturali e organizzativi degli stessi.
2. Il gruppo tecnico collegiale, in particolare, esprime parere obbligatorio nell'ambito del procedimento di rilascio dell'autorizzazione per il funzionamento di cui all'art.13 e parere vincolante ai fini dell'accreditamento di cui all'art.14.
3. Tale gruppo, inoltre, potrà svolgere attività consultiva per i soggetti pubblici e privati interessati all'estensione e al miglioramento dei servizi.
4. Con il regolamento di cui all'art.19, comma 1, della presente legge sono specificate la composizione del gruppo tecnico-collegiale e le modalità di istituzione e di organizzazione dello stesso.

Art. 10 **Funzioni del Comune**

1. I Comuni singoli o associati, per le finalità della presente legge, svolgono funzioni in materia di:
 - a) programmazione, promozione e gestione, diretta o indiretta, dei servizi educativi;
 - b) rilascio dell'autorizzazione al funzionamento, previo parere obbligatorio del distretto socio-sanitario, per i servizi educativi per la prima infanzia gestiti da soggetti privati;
 - c) accreditamento per i servizi educativi per la prima infanzia gestiti da soggetti pubblici e privati, previo parere obbligatorio e vincolante del distretto socio-sanitario;
 - d) la vigilanza e il controllo, anche tramite il gruppo tecnico-collegiale di cui all'art.9 della presente legge, sui servizi educativi e le loro strutture;
2. I Comuni singoli o associati, devono dotarsi di apposito regolamento, possibilmente elaborato a livello di distretto socio-sanitario, avente ad oggetto le modalità organizzative e i criteri di accesso e di utilizzo dei servizi accreditati, la partecipazione dei genitori alla vita del servizio, la compartecipazione, obbligatoria ai sensi di legge, alle spese di gestione, eventuali misure di sostegno per la frequenza di bambini disabili e per situazioni di grave disagio o di solidarietà, quali l'affidamento familiare, nonché i criteri per la graduazione dell'importo delle sanzioni, previste dall'articolo 16, comma 1.
3. Il Comune, inoltre, deve provvedere alla trasmissione dell'anagrafica degli enti gestori all'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro, secondo le modalità previste all'art.19, comma 1 della presente legge.

Art. 11 **Compiti delle Aziende sanitarie provinciali**

1. Le Aziende sanitarie provinciali tramite i propri operatori:
 - a) garantiscono la tutela e la vigilanza igienico-sanitaria sulle strutture e sui servizi per l'infanzia in vista del benessere dei bambini e del personale;
 - b) assicurano la partecipazione di propri rappresentanti al gruppo tecnico-collegiale di cui all'art.9;
 - c) curano, in collaborazione con il personale dei servizi educativi, la prevenzione primaria e la piena integrazione di ogni bambino disabile o comunque interessato a fenomeni di disagio socio-culturale;
 - d) attuano interventi di educazione alla salute rivolti al personale e ai genitori;
 - e) approvano le tabelle dietetiche dei servizi educativi per l'infanzia che erogano pasti.

TITOLO III

Caratteristiche principali dell'area e delle strutture che ospitano servizi educativi

Art. 12

Pianificazione urbanistica e architettonica. Vincolo di destinazione

1. I Comuni, con la pianificazione urbanistica, individuano le aree da destinare ai nuovi servizi per l'infanzia, facilmente accessibili e protette da fonti di inquinamento, e privilegiano interventi di risanamento e ristrutturazione di strutture già esistenti, anche realizzate per finalità diverse o non utilizzate, garantendo comunque l'accessibilità, la sicurezza e il benessere ambientale.
2. Fatta salva la normativa vigente in materia di opere pubbliche, la progettazione architettonica di servizi per l'infanzia deve tenere conto degli elementi principali del progetto pedagogico-educativo e rispondere ai requisiti di sicurezza meccanica e in caso di incendio, di stabilità, di risparmio energetico, di flessibilità interna, di igiene per garantire la salute e il benessere dei bambini e del personale, facendo riferimento anche alle più recenti applicazioni della bioarchitettura.
3. Nella équipe di progettazione deve essere prevista la partecipazione di un coordinatore pedagogico o di una educatrice con esperienza di bambini in età 0-3 anni o di un professionista in materia psico-pedagogica che abbia esperienza di gestione di servizi educativi.
4. Per i servizi educativi in zone a forte densità abitativa e nei Comuni capoluogo, nel regolamento di cui all'art.19, comma 1, della presente legge, si indicano requisiti diversificati e si prevedono misure tecniche e di organizzazione urbana per superare eventuali fonti di inquinamento, soprattutto acustico.
 5. Gli spazi interni ed esterni debbono rispondere alle esigenze delle diverse età, ai bisogni individuali e di gruppo ed essere arredati tenendo presenti la sicurezza,

la funzionalità e la gradevolezza. Gli spazi interni destinati ai bambini non possono essere collocati ai piani interrati e seminterrati.

6. Sugli edifici adibiti a servizi educativi per l'infanzia che fruiscono di contributi regionali è istituito vincolo di destinazione per 10 anni. La rimozione del vincolo può essere autorizzata dall'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro nel caso in cui l'immobile sia destinato ad altro servizio educativo o sociale. L'Assessorato, in relazione alla residua durata del vincolo, stabilisce l'importo che il soggetto beneficiario dei contributi deve restituire alla Regione.

7. I lavori per la realizzazione delle strutture da adibire a servizi educativi per la prima infanzia che sono riconducibili alle fattispecie di cui all'art. 2 del testo della legge 11 febbraio 1994, n. 109, coordinato con le norme della L.R. 2 agosto 2002, n. 7 e con le norme della L.R. 19 maggio 2003, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni, sono a tutti gli effetti lavori pubblici e, quindi, assoggettati alla succitata normativa. L'approvazione dei relativi progetti equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dell'opera ai sensi di legge. Per le espropriazioni occorrenti alle realizzazioni delle strutture da adibire a servizi per la prima infanzia e per le correlative opere, si applicano le disposizioni contenute negli articoli dal 9 al 21 della Legge 22 ottobre 1971, n. 865 e successive modifiche ed integrazioni. Per l'esecuzione delle opere di cui al primo comma, si applicano le norme concernenti le opere pubbliche di competenza degli Enti locali di cui al testo coordinato della legge 11 febbraio 1994, n. 109 con le norme delle LL.RR. 2 agosto 2002 n. 7 e 19 maggio 2003, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni.

TITOLO IV STANDARD STRUTTURALI E ORGANIZZATIVI

Art. 13

Autorizzazione al funzionamento

1. Tutti i servizi educativi privati per la prima infanzia, che accolgono bambini di età inferiore a tre anni a fronte di un compenso economico e in un contesto diverso da quello familiare, necessitano di autorizzazione al funzionamento, indipendentemente dalla loro denominazione.

2. L'autorizzazione è concessa dal Comune territorialmente competente, sentito il parere obbligatorio del gruppo tecnico di cui all'art.9 della presente legge, sulla base dei seguenti requisiti:

a) avere strutture con le caratteristiche definite al Titolo III e gli standard previsti nel regolamento di cui all'art.19, comma 1;

- b) disporre di personale in possesso dei titoli di studio previsti nel regolamento di cui all'art.19, comma 1;
 - c) applicare i contratti collettivi nazionali di settore;
 - d) dotarsi di personale sufficiente, come previsto nel regolamento di cui all'art.19, comma 1, e garantire una quota di orario per attività di formazione, di programmazione delle attività educative e di incontro con i genitori;
 - e) presentare una tabella dietetica approvata dall'Azienda sanitaria provinciale per i servizi che erogano pasti;
 - f) provvedere alla copertura assicurativa del personale e dei bambini;
 - g) prevedere la partecipazione dei genitori.
3. Per i servizi gestiti da enti pubblici si applica quanto previsto al comma 1 dell'articolo successivo.
4. L'autorizzazione al funzionamento ha durata triennale; le modalità del rinnovo sono disciplinate con il regolamento di cui all'art.19, comma 1, della presente legge.

Art. 14

Accreditamento

1. L'accreditamento costituisce condizione per la gestione dei servizi educativi da parte degli enti pubblici di cui all'art.7 della presente legge; in questo caso è anche condizione di funzionamento.
2. L'accreditamento è condizione per l'accesso ai finanziamenti pubblici destinati ai servizi educativi gestiti da soggetti privati.
3. L'accreditamento dei servizi è concesso dal Comune territorialmente competente, sentito il parere del gruppo tecnico di cui all'art.9 della presente legge. Il servizio educativo deve possedere i seguenti requisiti di qualità, aggiuntivi rispetto a quelli previsti per l'autorizzazione:
- a) disporre della carta dei servizi, in linea con quanto previsto nel regolamento di cui all'art.19, comma 1, della presente legge, contenente in particolare il progetto pedagogico-educativo, le modalità di partecipazione dei genitori, le indicazioni relative al rapporto con il territorio, all'organizzazione del lavoro di gruppo, agli strumenti di autovalutazione, eterovalutazione e al monitoraggio;
 - b) essere disponibili ad accogliere tutti i bambini, compresi quelli disabili;
 - c) garantire la supervisione pedagogica del lavoro in modo continuativo;
 - d) partecipare o promuovere iniziative per la diffusione della cultura dell'infanzia.
4. L'accreditamento ha durata triennale; le modalità del rinnovo sono disciplinate con il regolamento di cui all'art.19, comma 1, della presente legge.

Art.15

Convenzione

1. L'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro predispose lo schema-tipo di convenzione, in relazione alle diverse tipologie di servizi, che i Comuni devono stipulare per disciplinare i rapporti con i soggetti gestori di cui alle lettere b), c) e d) dell'art.7 della presente legge.

Art. 16

Revoca dell'autorizzazione al funzionamento e dell'accreditamento e sanzioni

1. Chiunque gestisce un servizio educativo senza la preventiva autorizzazione al funzionamento è soggetto ad una sanzione amministrativa da un minimo di € 2.000,00 ad un massimo di € 10.000,00 e il cui importo, nel caso specifico, è stabilito secondo i criteri di graduazione fissati nel regolamento di cui all'art. 10, comma 2, della presente legge.

2. Qualora, nelle verifiche periodiche dei requisiti strutturali, organizzativi previsti per l'autorizzazione al funzionamento e per l'accreditamento, venisse rilevata la perdita di uno o più requisiti, il Comune assegna al soggetto gestore un termine perentorio per il ripristino degli stessi pena la revoca dell'autorizzazione e/o dell'accreditamento.

3. L'introito dei proventi delle sanzioni di cui al comma 1 compete al Comune nel cui territorio è gestito il servizio.

Art. 17

Il personale

1. Il funzionamento dei servizi educativi per la prima infanzia è assicurato dal coordinatore, dal personale educatore e dal personale collaboratore e addetto alla cucina.

2. Il personale educatore dei servizi integrativi è in possesso dei medesimi titoli di studio previsti per il personale educatore dei nidi d'infanzia dal regolamento di cui all'art.19, comma 1, al fine di garantire la qualità educativa dei servizi e la mobilità tra gli stessi.

3. Al personale educatore spetta la cura e l'educazione dei bambini, la relazione con i genitori, la programmazione delle attività, la partecipazione attiva per la qualificazione del servizio e i rapporti con le altre agenzie educative e scolastiche del territorio.

3. Il personale collaboratore e addetto alla cucina, nel rispetto dei requisiti richiesti dal regolamento di cui all'art.19, comma 1, svolge compiti di pulizia e riordino degli ambienti interni ed esterni alla struttura e dei materiali, di preparazione e distribuzione del vitto, di collaborazione con le educatrici nella preparazione dei materiali didattici e coopera per il buon funzionamento del servizio.

4. Le funzioni di direzione, gestione e coordinamento pedagogico garantiscono la qualità dell'intervento educativo e un raccordo con i servizi educativi, sociali,

sanitari, culturali e scolastici del territorio. I coordinatori e le coordinatrici, in possesso del titolo di laurea a indirizzo pedagogico, curano insieme agli educatori e alle educatrici la formazione permanente del personale, la programmazione pedagogico-educativa, la supervisione, l'osservazione, la documentazione, i rapporti con i genitori; promuovono l'integrazione con gli operatori delle Aziende sanitarie per l'accoglienza di bambini disabili o in situazione di difficoltà; si occupano dei rapporti tra i servizi e l'Amministrazione comunale e degli scambi di esperienze educative con altri servizi che si interessano di famiglie e di infanzia. I coordinatori possono esercitare la loro professione a livello di singolo servizio o, preferibilmente, in più servizi pubblici e/o privati di ambito comunale o distrettuale.

5. Il personale partecipa, secondo il metodo del lavoro di gruppo, ad incontri periodici di programmazione e di verifica dell'attività educativa nonché del buon andamento dell'organizzazione complessiva del servizio.

6. Con il regolamento di cui all'art.19, comma 1, viene definito il rapporto numerico tra personale e bambini, in relazione alle caratteristiche specifiche di ogni tipologia di servizio educativo per bambini da tre mesi a tre anni.

TITOLO V SERVIZI RICREATIVI

Art. 18

Caratteristiche dei servizi ricreativi e denuncia di inizio attività

1. I servizi ricreativi sono spazi destinati al gioco ed hanno caratteristiche di occasionalità ed estemporaneità quali le ludoteche, i baby parking, gli spazi riservati al gioco dei bambini negli ipermercati e nei villaggi turistici. I bambini di età inferiore a tre anni non possono permanere più di due-tre ore nei servizi ricreativi.

2. Nei servizi ricreativi non si prevede l'affido al servizio di bambini in età 0- 3 anni ed è fatto divieto della somministrazione di pasti.

3. I servizi ricreativi rivolti a bambini inferiori a tre anni presentano al Comune territorialmente competente, prima dell'apertura dell'esercizio, la denuncia di inizio attività. I servizi già funzionanti presentano la stessa denuncia se non ancora depositata presso il Comune.

4. La denuncia di inizio attività comprende l'autocertificazione del possesso dei requisiti di sicurezza del locale o dei locali che ospitano i bambini, per quanto concerne la struttura, l'impiantistica, gli arredi e i giochi messi a disposizione, e del possesso dei requisiti per garantire l'igiene e il benessere dei bambini, previsti dalla normativa vigente.

TITOLO VI

Norme finanziarie e finali

Art. 19

Attuazione della legge e norme transitorie

1. Con decreto del Presidente della Regione, previa delibera di Giunta, su proposta dell'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro, sono emanate le norme di attuazione della presente legge. In particolare, il regolamento determina:

- a) i requisiti strutturali e organizzativi in relazione alla diverse tipologie di servizio per bambini da tre mesi a tre anni;
- b) le modalità per la concessione dell'autorizzazione al funzionamento e dell'accreditamento;
- c) le linee guida per l'adozione di apposita carta di servizi da parte dei soggetti accreditati;
- d) requisiti, profili professionali e titoli di studio del personale di cui all'art.17;

2. Nelle more del regolamento previsto al comma precedente, continuano ad applicarsi le norme e i regolamenti vigenti per quanto concerne i requisiti strutturali ed organizzativi.

3. Le convenzioni in vigore alla data di entrata in vigore della presente legge non si intendono tacitamente rinnovate alla loro naturale scadenza, per ottemperare alle norme della presente legge.

4. Per il personale educatore, i collaboratori, i cuochi e i coordinatori pedagogici, già in servizio alla data di pubblicazione della presente legge, sono ritenuti validi i titoli di studio ed i requisiti professionali in possesso.

5. Tutti i servizi, comunque denominati, che accolgono bambini dai 3 ai 36 mesi, funzionanti alla data di entrata in vigore della presente legge, devono essere ricondotti alle tipologie di cui all'articolo 3 della presente legge ed adeguarsi agli standard previsti nel regolamento di cui al primo comma del presente articolo entro tre anni dalla data di entrata in vigore del medesimo.

Art.20

Norma finanziaria

1. Per il triennio 2010-2012, con il piano triennale di cui all'articolo 8 della presente legge, sono destinate al finanziamento degli interventi previsti dalla presente legge le somme assegnate alla Regione siciliana in sede di riparto del "Fondo per le Politiche Sociali per la Famiglia" per il triennio 2007-2009 per l'attuazione del

Quadro Strategico Nazionale 2007/2013, non utilizzate alla data di entrata in vigore della presente legge, quantificate in complessivi € 11.379.026,00, il relativo cofinanziamento regionale finanziato a valere sulle risorse del risorse PAR FAS 2007/2013, pari ad € 41.000.000,00, le risorse relative alla premialità per il raggiungimento dell'obiettivo S04 già riconosciute alla regione, pari ad € 22.800 migliaia, nonché le eventuali ulteriori risorse comunitarie, nazionali e regionali destinate al finanziamento di interventi per i servizi per l'infanzia e le risorse destinate alla medesima finalità nell'ambito programmazione regionale delle risorse del fondo nazionale per le politiche sociali;

2. A decorrere dal triennio 2013-2015 le risorse regionali destinate al finanziamento dei servizi per l'infanzia sono quantificate ai sensi dell'articolo 3, lett.g, della legge regionale 10/1999 e confluiscono, unitamente ai finanziamenti extraregionali destinati alla medesima finalità, in una apposita unità previsionale di base del bilancio triennale della Regione denominata "Fondo per il finanziamento dei servizi per l'infanzia".

2. I soggetti gestori privati possono essere beneficiari di contributi per la costruzione, la ristrutturazione, il risanamento, il restauro, la messa a norma, la fornitura e l'installazione delle attrezzature e degli impianti di edifici destinati a servizi educativi per l'infanzia, nonché degli arredi, nel rispetto della normativa vigente, alle seguenti condizioni:

a) all'atto della concessione del contributo l'immobile deve essere di proprietà del richiedente o in comodato d'uso o in concessione del richiedente con scadenza non anteriore alla durata ventennale del vincolo di destinazione di cui all'art.12, comma 6 della presente legge;

b) il soggetto gestore deve dichiarare di rispettare tutti i requisiti richiesti per il successivo accreditamento, pena la revoca dei finanziamenti stessi da parte dell'Assessorato regionale competente.

Art. 21

Modifiche e abrogazioni di norme

1. Sono abrogate le seguenti norme ed articoli di legge:

- L.R. 22 Luglio 1972, n. 39 (Istituzione di asili nido nei comuni della regione, in applicazione della legge 6.12.1971, n. 1044);

- L.R. 5 Luglio 1974, n.17 (Integrazione alla legge 22 luglio 1972, n. 39 istitutiva degli asili nido nella regione siciliana);

- L.R. 7 Aprile 1977, n. 25 (Norme per la istituzione e la organizzazione dei corsi di specializzazione e di qualificazione per il personale dei servizi di assistenza degli asili nido);

- L.R. 1 Agosto 1977, n. 86 (Nuove norme sugli asili nido nella regione siciliana);

- L.R. 14 Settembre 1979, n. 214 (Disciplina degli asili nido nella regione siciliana);

- D.P.R.S. 29 Giugno 1988 – Punto 8 bis dell'allegato;

- L.R. 7 Agosto 1990, n. 27, art. 12 (Proroga delle convenzioni per la gestione degli asili nido);
- L.R. 15 Maggio 1991, n.19, art. 4;
- L.R. 31 Luglio 2003, n.10, art. 11 (Madri di giorno);
- D.A. n. 400 del 17 Febbraio 2005 allegato A (Standard minimi strutturali ed organizzativi del micro nido);
- tutte le norme palesemente in contrasto con la presente normativa.

Art.23

1. La presente legge è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

L'ASSESSORE
(On.le Nicola Leanza)